

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)”

Art.1

(Disposizione di rafforzamento della governance. Introduzione dell'articolo 26bis alla legge regionale n. 14/2016)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 14/2016 è aggiunto il seguente:

“Art.26bis

(Rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA e i SAD formalmente costituiti individuano le forme di gestione ed affidano i servizi, anche ai sensi dell'articolo 34, comma 9 bis della presente legge, con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, anche articolati per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA, conformemente alla Pianificazione d'Ambito, affidano i servizi dei SAD la cui formale costituzione ai sensi dei commi 2 e 6bis, secondo periodo, dell'articolo 24 della presente legge non è ancora perfezionata, con riferimento al bacino di ciascun SAD, prevedendo espressamente il successivo subentro del SAD nei rapporti con il gestore.
3. Se le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono l'affidamento a società partecipate dai Comuni, a totale o parziale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, gli EdA o i SAD le trasmettono tempestivamente ai Comuni, che, entro centoventi giorni dalla ricezione, approvano, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge n. 138/2011, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e del decreto legislativo n. 201/2022, gli atti consequenziali definiti nella deliberazione.
4. Se le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, acquisito l'assenso della Città Metropolitana di Napoli o della Provincia, prevedono il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge n. 195/2009, che gestiscono impianti del ciclo dei rifiuti, gli EdA o i SAD le trasmettono tempestivamente alla Città Metropolitana o alle Province, che, entro centoventi giorni dalla ricezione, dispongono la cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 175/2016. Entro i successivi centoventi giorni, i Comuni approvano gli atti consequenziali definiti nella deliberazione.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Città metropolitana e le Province assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 3 della presente legge.
6. Decorsi i termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli EdA, dei SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 39 e 40, comma 3, della presente legge.”

Art.2

(Poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 14/2016, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) dopo le parole “articolo 26, comma 1, lettere a) e c)” inserire le seguenti parole: “e articolo 26bis;”

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.